



COMUNE DI SCIARA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Castelreale s.n.c – 90020 Sciara (PA) – C.F. 87000930823 P.I 02797640824 TEL. 0918994005 – FAX 0918994475

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI
CONTI TRIENNIO 2017/2020**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto l'organo di revisione per il triennio 2014/2017;
- tale triennio dell'incarico, decorrenti ai sensi dell'art. 235 del TUEL dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, scadrà il 01.04.2017;
- il periodo prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (*disciplina della proroga degli organi amministrativi*), convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n.444 recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n.22, è fissato per non più di giorni quarantacinque;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'interno del 15.2.2012 n. 23 è stato approvato il regolamento in attuazione dell'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011 per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziaria;
- la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con la L.R. n.17 marzo 2016 n. 3, pubblicata in GURS in data 18.3.2016, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di Stabilità regionale";
- l'art. 10 della suddetta Legge Regionale n.3/2016, come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2016 n. 17 prevede testualmente che:

"Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali - 1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei

conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;"

(omiss.)

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è soppresso;
- b) al comma 3 le parole ', e sono rieleggibili per una sola volta' sono soppresse."

VISTI:

- il Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la revisione economico-finanziaria con particolare riguardo agli artt. 235 e 236 dello stesso decreto che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti;

RICHIAMATI:

- il D.M. 25.09.1997, n.475, regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- il D.M. 20.05.2005 " *Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti locali*";
- il D.M. 28.06.2005, n.139, con cui è stato istituito, a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- l'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;

DATO ATTO CHE

in ossequio alle citate disposizioni normative, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza amministrativa, si procederà alla pubblicazione dell'avviso *all'albo pretorio* del Comune di Sciarra, sul portale della Regione Sicilia e sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore dei conti;

VISTO:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- l'OR.E.L;
- il regolamento di contabilità vigente

RENDE NOTO

- è indetta la procedura volta alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Sciarra per il triennio 2017/2020 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina;
- ai fini della suddetta elezione, è richiesta ai partecipanti l'iscrizione da almeno due anni nell'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e la residenza in Sicilia;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/00;

- il compenso base annuo spettante ai revisori è stabilito in base alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000;
- detto compenso è assoggettato alla riduzione del 10% disposta dal succitato art. 6, co. 3, del D.L. n. 78/10 convertito in L. n. 122/10;
- il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario secondo cui:
 1. *valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;*
 2. *l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;*
 3. *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;*
- per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;
- alla liquidazione del compenso provvederà il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con determinazione annuale.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

con i corretti dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio) ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, l'elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o al registro dei revisori legali sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;

b) *Curriculum vitae* in formato europeo dettagliato;

c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:

1. il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L.R. n. 3/2016, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, con particolare riferimento al conseguimento dei crediti formativi richiesti.

2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui: "1. *Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo*

esecutivo dell'ente locale".

3. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui: "2. *L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, ((...)) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.* 3. *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*".

4. di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di avere a carico sentenze di condanna definitive per reati contro la P.A.;

5. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs. n.267/00;

6. il rispetto dei limiti di cui all'art. 10 L.R. 3/2016 come modificato dalla L.R. 17/2016 (non più di due incarichi);

d) Copia non autenticata di documento di identità personale.

DURATA DELL'INCARICO:

l'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

– gli interessati a ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sciara, per il periodo sopra indicato, possono fare pervenire, la domanda di cui sopra, corredata dalla superiore documentazione, a pena esclusione **ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO IN GURS:**

o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo COMUNE DI SCIARA – Piazza Castelreale s.n.c. – 90020 – Sciara (PA);

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sciara.pa.it; specificando nell'oggetto della pec o sul plico la dicitura "**Domanda per la nomina dell' Organo di revisione economico - finanziaria**".

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle istanze. Successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine

cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina.

Il Consiglio Comunale verrà convocato appositamente per effettuare tale nomina mediante sorteggio pubblico dall'elenco sopra formato.

Il nominativo estratto verrà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile del procedimento è il rag. Salvatore Cavera Responsabile del Servizio Finanziario, tel. fisso 0918994005, e-mail salvatore.cavera@comune.sciara.pa.it.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo: www.comune.sciara.pa.it all'Albo Pretorio on.line e sulla GURS

IL SINDACO
(SALVATORE RINI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. SALVATORE CAVERA)

